

Il Pubblico Ministero gli contesta i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 575 e 576 e 609 bis c.p., commessi in Perugia, nella notte tra il primo e il 2 novembre 2007, in danno di Kercher Meredith, in atti generalizzata

e, resile noti i seguenti elementi di prova : verbali di assunzione a informazioni, accertamenti ex art. 354 e 360 c.p.p., perquisizioni e sequestri, p. v. di sopralluogo e tutti gli elementi richiamati dal Tribunale del Riesame di Perugia nell'ordinanza in data 30.11.07/5.12.07,

lo invita a esporre quanto ritenga utile per la propria difesa, con l'avviso che:

1. le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nei suoi confronti;
2. che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
3. se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e cioè .:

non possono essere assunti come testimoni:

- i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile;
- le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 co. 2 lett.b) e cioè se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
- il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di Giudice, Pubblico Ministero o loro ausiliario;

e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p

- ❖ l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o di un reato collegato a norma dell'art. 371 co.2 lett. B) può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
- ❖ l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 co.1 lett. C) c.p.p. o di un reato collegato a norma dell'art.371 co. 2 lett.b) c.p.p. può essere sentito come testimone, inoltre nel caso dall'art. 64 co. 3 lett. 3 lett. c) ;
- ❖ nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio ;
- ❖ nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione . Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti;
- ❖ in ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

➤ **Dichiara : "Intendo rispondere. Mi protesto innocente."**

Si dà atto che alle ore 11,45 la registrazione viene interrotta per problemi tecnici. Viene ripresa alle ore 11,50. Alle ore 12,50 viene sospesa la registrazione e disposta una breve pausa.

Alle ore 13,35 riprende la registrazione.

Si dà atto che alle ore 13,55 il cancelliere B3 Daniela Severi si allontana sostituita dall'App. CC. Danilo Paciotti.

Si dà atto che, alle ore 15.02 la sig.na Amanda piange raccontando di quando la stessa ha accusato DIYA Lumumba dell'omicidio di Meredith.

Alle ore 15.05 viene sospesa la registrazione.

Alle ore 15.12. riprende l'interrogatorio e la registrazione, con istanza da parte della difesa di Amanda Knox di poter conferire con la loro assistita.

Il P.M., rileva che l'interrogatorio è già stato sospeso più volte, ed in ultimo per circa dieci minuti, su richiesta della difesa e che la difesa ben potrà avere colloqui con l'indagata al termine dello stesso, dispone procedersi con l'atto d'indagine.

A questo punto alle ore 15.15 i difensori chiedono a questo P.M. se voglia chiedere all'indagata se intenda o meno continuare a rispondere alle domande. Il P.M. rileva che

[Signature]
Amanda Knox

[Signature]
J. Kleesch

[Signature]

l'avviso della facoltà di non rispondere è stato comunicato all'indagata all'inizio dell'interrogatorio, come previsto dal codice e che la stessa ha dichiarato di voler rispondere. Non è pertanto possibile richiamare, a questo punto, l'obbligo di informare l'indagata della sua facoltà, in quanto quest'obbligo è già stato adempiuto. L'indagata potrà comunque, se riterrà, dichiarare di non voler più rispondere. L'avvocato Giancarlo COSTA dichiara di avere spiegato all'indagata di potersi avvalere della facoltà di non rispondere e la stessa dichiara: "A questo punto io non intendo rispondere più".

Si dà atto che il presente verbale è stato interamente registrato, alle ore 15,22;

I difensori chiedono la trascrizione della riproduzione.

L.C.S.

Persona sottoposta alle indagini

Amanda Knox

La Polizia Giudiziaria intervenuta.

Am. Paolo Bubb
[Signature]

Julia Kleinesch
(interprete)

I Difensori, che rinunciano al deposito.

[Signature]

[Signature]

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)

[Signature]